

Statuto Sociale



Organizzazione Nazionale
Volontariato
“Giubbe d’Italia”

INDICE

	Pag.
➤ Art. 1 Costituzione – Denominazione – Sede	3
➤ Art. 2 Simbolo	3
➤ Art. 3 Finalità	3
➤ Art. 4 Aderenti	4
1. Modalità di ammissione	4
2. Perdita della qualità di associato	5
➤ Art. 5 Diritti e obblighi degli aderenti	6
➤ Art. 6 Costituzione e Coordinamento sezioni	6
➤ Art. 7 Cessazione della sezione	7
➤ Art. 8 Organi	7
➤ Art. 9 Assemblea	8
1. Assemblea Comunale	8
2. Assemblea Regionale	9
3. Assemblea Nazionale	9
➤ Art. 10 Consiglio direttivo	9
1. Consiglio Direttivo Comunale	9
2. Consiglio Direttivo Regionale	10
3. Consiglio Direttivo Nazionale	10
➤ Art. 11 Coordinatore	11
1.	Coo rdin ator e Co mu nale
2.	11 Coo rdin ator e Pro vin cial e
3.	11 Coo rdin ator e Reg ion ale
4.	11 Coo rdin

	12
➤ Art. 12 Consiglio Di Disciplina	12
1. Consiglio di Disciplina Comunale	12
2. Consiglio di Disciplina Regionale	12
3. Consiglio di Disciplina Nazionale	12
➤ Art. 13 Provvedimenti Disciplinari	12
➤ Art. 14 Collegio dei Revisori dei Conti	13
1. Collegio dei Revisori dei Conti Comunale	13
2. Collegio dei Revisori dei Conti Regionale	13
3. Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale	14
➤ Art. 15 Verbali	14
➤ Art. 16 Quorum necessari per l'elezione delle cariche statutarie	14
➤ Art. 17 Commissioni Tecniche	14
➤ Art. 18 Segretario	14
➤ Art. 19 Forme di incompatibilità con altra associazione	14
➤ Art. 20 Dotazione Patrimoniale	14
➤ Art. 21 Quote Associative	15
➤ Art. 22 Conto Corrente	15
➤ Art. 23 Codice Fiscale	15
➤ Art. 24 Proventi	15
➤ Art. 25 Convenzioni	16
➤ Art. 26 Disposizioni Finali	16

STATUTO

ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO “GIUBBE D’ITALIA”

ART. 1

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

1. L'ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO “GIUBBE D’ITALIA” di seguito denominata O.N.V.G.I. è apolitica e assume la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (**ONLUS**). Tale acronimo ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.
2. I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono democratici, ispirandosi ai principi espressi dalla Legge 266/91 e della legge Regionale Siciliana n. 22 del 7 giugno 1994 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La sede legale O.N.V.G.I. “Giubbe d’Italia” è in Aragona (AG) in via Indipendenza, n°36 e con semplice delibera del Consiglio Direttivo potrà essere variata.
4. Le sedi Provinciali devono ricadere preferibilmente nel proprio capoluogo di provincia.

ART. 2

SIMBOLO

Il simbolo dell’O.N.V.G.I. è uno scudo con fondo arancione raffigurante un’aquila recante in petto le iniziali “G I” sovrastate dal tricolore. Sopra l’aquila un banner “VOLONTARIATO” e sotto un altro “GIUBBE D’ITALIA”. Come da immagine allegata.

ART. 3

FINALITÀ

1. L’attività viene svolta in modo personale, spontaneo e gratuito dagli aderenti dell’Organizzazione, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’Organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle Organizzazioni stesse. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Organizzazione di cui fa parte.
2. I servizi e le attività resi dall’Organizzazione non hanno carattere sostitutivo di quelli di competenza degli enti pubblici.
3. L’Organizzazione persegue i seguenti scopi:
 - a) Attività di volontariato di Protezione Civile;
 - b) Attività di prevenzione, avvistamento e spegnimento (piccoli focolai) di incendi boschivi ed interfaccia;
 - c) Attività di promozione e valorizzazione del Servizio Civile;
 - d) Attività di prevenzione, soccorso, assistenza, sviluppo sociale in favore di singole persone e/o di comunità colpite da eventi calamitosi naturali o da incidenti di qualsiasi natura;
 - e) Attività di soccorso e di assistenza sanitaria di primo soccorso, di trasporto di infermi attraverso i propri volontari abilitati con i mezzi tecnici propri e/o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
 - f) Organizzazione di centri raccolta e di trasporto del sangue e degli organi umani, sotto l’osservanza delle norme di legge vigenti in materia, e attività di promozione sulle donazioni di sangue e di organi, mediante conferenze, incontri, riunioni e propagande volti a sensibilizzare l’opinione pubblica;
 - g) Promozione attività socio-assistenziali e socio-sanitari rivolte ai diversamente abili, anziani e soggetti disagiati comprendenti servizi di accompagnamento, trasporto presso porti, aeroporti, eliporti, stazioni ferroviarie, strutture sportive pubbliche e private;

- h) Promozione attività di socializzazione, assistenza e centri di rivalutazione delle pari opportunità;
- i) Attività di prevenzione e salvaguardia dell'ambiente atmosferico, terreno, marino e delle specie animali dei rispettivi ambienti;
- j) Assistenza e soccorso bagnanti e dipartisti;
- k) Cura e tutela di animali randagi nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- l) Gestione e controllo aree naturali protette, oasi naturalistiche, di protezione e ripopolamento della fauna, aree S.I.C. e zone di importanza naturalistica, storico culturale, aree archeologiche, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- m) Attività di prevenzione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, turistico ed archeologico;
- n) Gestione di beni di Enti pubblici e privati e beni confiscati dallo Stato;
- o) Attività di promozione, prevenzione e salvaguardia dell'ambiente. Divulgazione della cultura eco-sostenibile del territorio;
- p) Promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere) aventi al centro dei propri obiettivi la crescita e la formazione dell'uomo e delle persone svantaggiate;
- q) Gestione mense sociali, banco alimentare e sue attività correlate;
- r) Promozione e partecipazione di corsi di formazione con il patrocinio ed il finanziamento di Enti Locali, Provinciali, Regionali, Statali, privati e dell'Unione Europea rivolti esclusivamente ai soci volontari dell'Organizzazione.

Tutte le attività sono svolte nei limiti dell'art.10 L.R. 22/94 e della legge 266/1991 nonché delle altre norme vigenti in materia.

ART. 4

ADERENTI

Sezione 1: Modalità di ammissione

1. Possono aderire all'Organizzazione di volontariato tutti coloro che, mossi da spirito di solidarietà, dichiarano di condividere le finalità dell'Ente.
2. Quanti desiderano fare parte dell'Organizzazione in qualità di soci devono presentare domanda formulata per iscritto a mezzo di apposita scheda allo scopo predisposta dal Consiglio Direttivo Nazionale e indirizzata al Consiglio Direttivo Comunale.
3. Per l'ammissione dei soci occorre la deliberazione presa a maggioranza assoluta dei membri del C.D.C. Il quale dovrà ispirarsi a criteri di correttezza e trasparenza della persona che chiede di associarsi, nonché sulla piena adesione del richiedente alle finalità previste nel presente Statuto.
4. Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione, il Regolamento Sociale ed ogni altra decisione democraticamente presa dagli organi competenti.
5. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo Comunale.
6. I soci si distinguono in:
 - a) **soci fondatori:**
Sono soci fondatori coloro che hanno fondato l'Organizzazione, hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari;
 - b) **soci ordinari:**
Sono soci ordinari tutti gli iscritti all'Organizzazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
Coloro che intendono essere ammessi a far parte dell'Organizzazione come soci ordinari dovranno farne domanda al Consiglio Direttivo Comunale.
Nella domanda dovranno essere indicate le generalità complete del richiedente che

dovrà dichiararsi disposto ad accettare tutti gli obblighi previsti dallo Statuto, dal Regolamento Sociale e da ogni altra disposizione degli organi sociali.

Al momento dell'ammissione dovrà essere versata la quota associativa, il cui ammontare sarà annualmente determinato dal C.D.N.

c) **soci benemeriti:**

Sono nominati benemeriti quei soci che per motivi particolari di benemeranza verso l'Organizzazione o per essersi distinti in particolari attività di rilevanza civile, acquisiscono tale titolo con delibera del C.D.N. e ciò su specifica richiesta a quest'ultimo da parte delle sezioni comunali previa delibera del C.D.C. della sede di appartenenza su proposta di almeno due associati.

d) **Sono onorari:**

Coloro che vengono nominati dal Consiglio Direttivo per speciali benemeranze, con l'approvazione dell'Assemblea di soci. Essi non sono tenuti al pagamento di alcuna quota sociale, non hanno diritto al voto né possono essere eletti negli organi sociali.

e) **soci junior:**

Sono soci junior gli iscritti all'Organizzazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età; sono ammessi con le stesse modalità previste per i soci ordinari previo consenso scritto di chi ne esercita la potestà genitoriale; i medesimi, in caso di permanenza nell'Organizzazione, diventano soci ordinari al compimento del diciottesimo anno di età.

L'organizzazione delle attività dei soci junior è demandata ai Coordinatori Comunali che potranno proporre nell'ambito della propria sezione un responsabile ed eventualmente una consulta per le attività inerenti i soci junior che verranno comunque votate dall'Assemblea Comunale.

Inoltre, le sezioni Comunali dovranno prevedere nei propri bilanci una quota parte da destinarsi alle attività dei soci junior. Detta quota verrà stabilita di volta in volta in base alle esigenze ed alla disponibilità di fondi in base ad apposita deliberazione.

Sezione 2: Perdita della qualità di associato:

1. **Dimissioni:** da proporsi da parte del socio entro il termine previsto per il pagamento della quota associativa annuale a mezzo di lettera raccomandata inviata al C.D.C. o mediante raccomandata a mano consegnata al Coordinatore Comunale;
2. **Morosità:** si ritiene moroso, limitatamente alla quota associativa annuale, il socio che alla data del 1 febbraio dell'anno in corso non abbia versato la quota dovuta senza giustificato motivo.
3. **Sospensione:** a seguito di condanna o per procedimenti penali pendenti.
4. **Esclusione:** qualora il socio:
 - a) Non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Sociale o delle deliberazioni prese dagli organi statutari e di eventuali regolamenti integrativi deliberati dalle Assemblee dei soci a qualunque livello organizzativo;
 - b) Abbia intrapreso iniziative o compiuto atti pregiudizievoli per i fini e le attività esercitate dall'Organizzazione;
 - c) Non abbia preso parte attiva per oltre tre mesi alla vita dell'Organizzazione non partecipando a riunioni, attività e quant'altro proposto senza giustificato motivo;
 - d) Arrechi in qualunque modo, danni morali o materiali all'Organizzazione;
 - e) Tenga in servizio riprovevole condotta.

L'esclusione è deliberata a maggioranza dal Consiglio di Disciplina, previa richiesta del C.D.C., conseguente all'audizione del socio e previa contestazione scritta delle motivazioni inviate allo stesso; essa si esprime in merito alla decorrenza ed al regolamento dei rapporti pendenti ed è comunicata al socio interessato a cura del Consiglio di Disciplina a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Organizzazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

ART. 5

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ADERENTI

1. Il socio ha l'obbligo di:

- a) Osservare lo Statuto Sociale, il Regolamento Sociale nonché le deliberazioni e gli orientamenti che saranno adottati dai competenti organi;
- b) Contribuire fattivamente al perseguimento degli obiettivi, partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dalle Sezioni Comunali e dal Coordinamento Nazionale;
- c) Partecipare personalmente agli incontri sociali stabiliti;
- d) Corrispondere entro il 31 Dicembre di ogni anno la quota associativa deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale. La quota associativa è intrasmissibile.

2. I soci hanno il diritto di:

- a) Essere assicurati per le attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi così come previsto dall'art. 4 della Legge 266/91;
- b) Partecipare alla gestione dell'Organizzazione secondo le modalità stabilite, alle deliberazioni delle Assemblee ed alle elezioni delle cariche sociali;
- c) Prendere parte a tutte le attività ed a tutte le manifestazioni che vedono il concorso dell'Organizzazione;
- d) Usufruire dei servizi e dei vantaggi predisposti dall'Organizzazione nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni dei Consigli Direttivi Nazionali e Comunali;
- e) Prendere visione dei registri e dei verbali delle assemblee e dei Consigli Direttivi, facendone richiesta scritta alla Segreteria competente.

ART. 6

COSTITUZIONE E COORDINAMENTO SEZIONI

L'Organizzazione Nazionale Volontari Giubbe d'Italia si articola in:

1. Sezione Comunale

Si può costituire una Sezione Comunale con un numero di soci non inferiore a quindici volontari, salvo specifica autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale;

Ogni sezione comunale gode di propria autonomia economica, gestionale, fiscale e patrimoniale.

Al fine di avere una conforme organizzazione, le sezioni comunali sono tenute ad adottare il presente Statuto provvedendo al deposito, congiuntamente all'Atto Costitutivo della sezione, previsto dalla legge.

Nel caso siano apportate modifiche allo Statuto Sociale, è fatto obbligo alle sezioni comunali provvedere a proprie cure e spese, a depositare l'atto così come modificato.

Le sezioni comunali sono altresì tenute ad adottare il Regolamento Sociale Generale e osservare ogni disposizione emanata dagli organi sociali superiori.

2. Coordinamento Provinciale

Si può costituire un Coordinamento Provinciale qualora esistano tre Sezioni Comunali nell'ambito della stessa Provincia.

Qualora il numero delle sezioni sia inferiore si può far capo al Coordinamento Provinciale esistente territorialmente più vicino.

3. Coordinamento Regionale

Si costituisce Coordinamento Regionale laddove esistano almeno cinque Sezioni Comunali nell'ambito della stessa Regione oppure esigenze organizzativo – territoriali lo richiedano;

La loro costituzione deve essere autorizzata dal Coordinamento Nazionale.

Qualora non sia costituito Coordinamento Regionale (perché il numero delle sezioni è inferiore o

per altre ragioni) si fa capo al Coordinamento Nazionale.

4. Coordinamento Nazionale

È costituito il Coordinamento Nazionale di cui fanno parte tutte le Sezioni Comunali.

5. Sede

Il Consiglio Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale hanno una propria sede o possono utilizzare la sede di una sezione omologa.

Nel caso in cui, per motivo di distanza o altro valido motivo, la sezione è impossibilitata ad utilizzare la sede di altra sezione, potrà dichiarare sede legale nel domicilio del Coordinatore Comunale o di chi ne darà la disponibilità.

ART. 7

CESSAZIONE DELLA SEZIONE

Qualsiasi attività posta in essere dalle sezioni, come il cambio di denominazione e/o altra attività volta essenzialmente alla cessazione di qualsiasi rapporto con l'Organizzazione Nazionale Volontariato Giubbe d'Italia, implica, di fatto e di diritto, lo scioglimento della sezione e sarà stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale che provvederà ad applicare le norme statutarie (vedi art. 20, comma 3 e Regolamento Sociale Generale).

Disposizione transitoria

In attesa della creazione di sezioni dislocate in almeno cinque regioni, gli organi nazionali svolgono ad interim le funzioni e il ruolo degli organismi statutari regionali.

ART. 8

ORGANI

Sezione 1: Struttura Organizzativa

1. Sezione Comunale

Sono organi della Sezione Comunale:

- a) Assemblea Comunale (A.C.);
- b) Consiglio Direttivo Comunale (C.D.C.);
- c) Coordinatore Comunale (C.C.);
- d) Collegio dei Revisori dei Conti Comunale (C.R.C.C.);
- e) Consiglio di Disciplina Comunale (Cs.D.C.);

2. Coordinamento Provinciale e/o Consorzi territoriali

Sono organi del Coordinamento Provinciale:

- a) Coordinamento Provinciale (C.D.P.), costituito dai Coordinatori comunali che operano all'interno della stessa provincia (o consorzio tra comuni);
- b) Coordinatore Provinciale (C.P.), scelto tra i componenti del Coordinamento provinciale.

3. Coordinamento Regionale

Sono organi del Coordinamento Regionale:

- a) Assemblea Regionale (As.R.);
- b) Consiglio Direttivo Regionale (C.D.R.);
- c) Coordinatore Regionale (C.R.);
- d) Consiglio Regionale di Disciplina (Cs.R.D.);

- e) Collegio dei Revisori dei Conti Regionale (C.R.C.R.);

4. Coordinamento Nazionale

Sono organi del Coordinamento Nazionale:

- a) Assemblea Nazionale (As.N.);
- b) Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.);
- a) Coordinatore Nazionale (C.N.);
- b) Collegio Nazionale di Disciplina (C.N.D.);
- c) Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale (C.R.C.N.);

5. Durata in carica degli Organi

I componenti di tutti gli organi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Restano in carica in regime prorogato – con poteri, quindi, limitati all’ordinaria amministrazione – fin quando non saranno eletti i nuovi organi.

Le nuove elezioni dovranno essere in ogni caso effettuate entro sei mesi dalla scadenza del mandato.

Oltre il termine di cui al comma precedente gli organismi immediatamente superiori (il Coordinamento Provinciale rispetto a quello Comunale, quello Regionale rispetto al Provinciale e via discorrendo) all’organo da rieleggere provvederanno in merito inviando uno o più Commissari Straordinari per la gestione del rinnovo delle cariche e/o per atti di ordinaria amministrazione.

Qualora si tratti degli organi nazionali provvederà in merito l’Assemblea Nazionale.

Tutte le cariche ricoperte in seno all’Organizzazione sono gratuite; fermo restando il diritto al rimborso delle spese per l’esercizio delle funzioni.

Tutti gli organi eletti a norma del presente statuto vengono ratificati dalle Assemblee.

L’accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Disciplina e del Collegio dei Revisori dei Conti deve risultare da apposito verbale del organo di cui sono componenti.

6. Incompatibilità negli Organi

Ogni carica sociale eletta tra i componenti del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Disciplina e del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile in presenza di rapporti di parentela, di affinità o di convivenza fino al primo grado.

ART. 9

ASSEMBLEA

Sezione 1: Assemblea Comunale

1. L’assemblea è sovrana ed costituita da tutti gli aderenti all’Organizzazione.
2. Essa è presieduta dal Coordinatore ed è convocata dal Coordinatore stesso, in via ordinaria una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione, e in via straordinaria, ogni qualvolta il Coordinatore lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un decimo degli aderenti in regola con le quote sociali e che godano dei diritti previsti dallo Statuto; in tal caso il Coordinatore deve provvedere alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
3. Fra la data di convocazione dell’Assemblea ordinaria e quella di riunione devono intercorrere almeno venti giorni che sono riducibili a dieci solo in conclamati casi di necessità e urgenza; la convocazione dell’Assemblea straordinaria dovrà avvenire con almeno quindici di anticipo rispetto alla data di riunione.
4. Le convocazioni dell’Assemblea ordinaria devono pervenire ai soci non più tardi di quindici giorni prima della data, termine che sarà ridotto a cinque in casi di necessità e urgenza; le

convocazioni dell'Assemblea straordinaria dovranno pervenire ai soci almeno cinque giorni prima della data della stessa. In ogni caso farà fede la data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

5. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.
6. Ogni socio non può avere più di una delega.
7. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
8. Le deleghe non sono valide per il rinnovo degli organi sociali, nel pieno rispetto delle norme Costituzionali e delle leggi in materia.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo per le delibere di scioglimento delle singole sezioni, dove è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti dell'Assemblea Comunale (vedi art. 7 del presente Statuto).
10. **L'Assemblea ha i seguenti compiti:**
 - a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo nel numero previsto dall'art. 10;
 - b) eleggere i tre componenti del Consiglio di Disciplina;
 - c) eleggere i tre componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - e) approvare il bilancio consuntivo;
 - f) approvare il bilancio preventivo;
 - g) decidere lo scioglimento della sezione comunale (vedi art. 7 del presente Statuto).

Sezione 2: Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è formata dai Coordinatori Comunali esistenti nella Regione.

Essa approva il bilancio regionale, elegge il Coordinatore Regionale, il Vice Coordinatore Regionale, i membri del Consiglio Direttivo Regionale, del Consiglio Regionale di Disciplina e del Collegio dei Revisori dei Conti Regionale, costituiti ciascuno da tre membri.

I Componenti degli organi regionali possono essere scelti fra tutti i soci dell'Organizzazione e possono anche non essere componenti dell'Assemblea Regionale.

Sezione 3: Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è composta da tutti i Coordinatori Comunali, esistenti nel territorio nazionale, dai Consiglieri Nazionali, dal Coordinatore Nazionale e dal Vice-Coordinatore Nazionale.

Essa elegge:

- a) i cinque membri del Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) il Coordinatore Nazionale;
- c) il vice-Coordinatore Nazionale;
- d) i tre componenti del Consiglio Nazionale di Disciplina;
- e) i tre componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale;

Essa delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei propri componenti sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento dell'Organizzazione, a maggioranza semplice dei presenti per le altre questioni.

I Componenti degli organi nazionali possono essere scelti fra tutti i soci dell'Organizzazione, previa espressione di volontà assembleare comunale, e possono anche non essere componenti dell'Assemblea Nazionale.

ART. 10

CONSIGLIO DIRETTIVO

Sezione 1: Consiglio Direttivo Comunale

Il Consiglio Direttivo Comunale è eletto dall'Assemblea dei Soci della sezione.

Possono prendere parte alle elezioni i soci fondatori, ordinari e benemeriti che siano in regola con le

quote sociali e godano dei diritti previsti dal presente Statuto, dal Regolamento Sociale nonché dei diritti civili e politici ed abbiano un'anzianità sociale di almeno tre mesi.

Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo Comunale i soci con almeno un anno di anzianità sociale, siano in regola con le quote sociali e godano dei diritti previsti dal presente Statuto, del Regolamento Sociale nonché dei diritti civili e politici.

Esso è composto da:

- a) Cinque membri, qualora l'Assemblea Comunale annoveri un numero di volontari fino a venticinque;
- b) Sette membri qualora l'Assemblea Comunale annoveri un numero di volontari superiore a venticinque.

La variazione del numero dei soci afferenti alla sezione comunale non modificherà il numero dei membri del C.D.C. fino al momento di nuove elezioni;

Il Consiglio Direttivo Comunale:

1. Fa esecuzione alle delibere legittime dell'Assemblea dei Soci;
2. Nomina nel proprio seno a maggioranza dei voti il Coordinatore Comunale;
3. Predispose, entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio i bilanci consuntivi, presentandoli all'Assemblea dei Soci per la definitiva approvazione;
4. Provvede, tre mesi prima dell'inizio di ogni esercizio, alla stesure dei bilanci preventivi del successivo esercizio. Detti bilanci dovranno essere presentati all'Assemblea dei Soci per la definitiva approvazione;
5. Propone la nomina dei soci benemeriti e onorari;
6. Provvede in merito alla gestione ordinaria e straordinaria della Sezione Comunale, salvo quanto di competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Coordinatore lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno la metà più uno dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e alla presentazione all'Assemblea per la definitiva approvazione.

Le convocazioni devono essere fatte almeno cinque giorni prima del giorno stabilito con ogni mezzo ritenuto utile, preferibilmente con il mezzo postale, oppure eseguite col mezzo più diretto che dia certezza dell'avvenuta ricezione.

Per gravi circostanze i cinque giorni possono essere ridotti a due. Le convocazioni dovranno essere inviate all'indirizzo da ciascuno indicato o tramite posta elettronica.

Esso procede pure alla nomina di dipendenti esperti ed impiegati determinandone la retribuzione secondo CCNL, nei limiti previsti dalla normativa regionale e nazionale in merito.

Nel caso in cui per dimissioni o altra causa venisse a mancare un componente del Consiglio Direttivo Comunale esso verrà sostituito dal primo dei non eletti fino ad un massimo di tre; superate le tre sostituzioni si provvederà all'integrale rinnovo dell'organo.

Sezione 2: Consiglio Direttivo Regionale

L'elezione, il funzionamento e le mansioni del Consiglio Direttivo Regionale, sono identiche a quelle del corrispondente organo comunale relativamente al suo ambito territoriale.

Sezione 3: Consiglio Direttivo Nazionale

Il C.D.N. in ambito Nazionale, svolge lo stesso ruolo del C.D.R. e del C.D.C.

Il C.D.N. può deliberare in occasioni specifiche la costituzione di commissioni ispettive e nomina di commissari, stabilendone al contempo poteri e funzioni.

Sono demandati al Consiglio Direttivo Nazionale i compiti di controllo sui Coordinamenti di livello inferiore avendo anche il potere di inviare ispezioni presso ciascuna sede Comunale, Provinciale e Regionale e, ove il caso lo richieda, nominare uno o più Commissari Straordinari per la gestione temporanea delle sezioni comunali e dei Coordinamenti Provinciali e Regionali che si rendessero inadempienti dei compiti statutariamente assegnati a ciascun organismo.

Con l'atto di nomina vengono altresì stabiliti, nel rispetto delle norme di legge, i poteri del Commissario e/o dei Commissari.

È compito del C.D.N. predisporre, approvare e modificare il Regolamento Sociale Generale che disciplini nel dettaglio e nel rispetto del presente Statuto Sociale, gli aspetti della vita sociale e organizzativa dell'O.N.V.G.I.

Tutte le sezioni comunali saranno tenute al rispetto delle norme stabilite nel Regolamento Sociale Generale.

Il C.D.N. svolge anche la funzione di Coordinamento Nazionale per la gestione delle attività ordinarie e straordinarie, nonché di rappresentanza dell'Organizzazione nei rapporti con Istituzioni, Enti, Uffici con competenza territoriale nazionale e internazionale.

ART. 11

Coordinatore

Sezione 1: Coordinatore Comunale

1. Il Coordinatore Comunale, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto dal C.D.C. a maggioranza dei voti.
2. Il Coordinatore nell'ambito territoriale di competenza, rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.
3. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva ove si provvederà in merito.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Coordinatore o dal componente del Consiglio più anziano di appartenenza all'Associazione.
6. Il Coordinatore nomina di sua fiducia, un Vice Coordinatore, un Segretario e un Tesoriere e propone, altresì, all'approvazione del C.D.C. la nomina dei responsabili dei dipartimenti logistico – operativi della Sezione Comunale.
7. Il Coordinatore Comunale e in sua assenza il Vice-Coordinatore Comunale, rappresenta legalmente la Sezione Comunale nei confronti di terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea Comunale e del Consiglio Direttivo Comunale;
8. Il Coordinatore Comunale ha l'obbligo della tempestiva comunicazione al C.D.N. delle variazioni intervenute all'interno della sezione in ordine alle cariche statutarie, agli incarichi, alle nomine dei responsabili dei dipartimenti comunali.
9. Il Coordinatore Comunale dovrà relazionare annualmente al C.D.N. sulle attività che hanno vista impegnata la Sezione Comunale e sui progetti presentati.
10. Il Coordinatore Comunale dovrà trasmettere al C.D.N. copia del proprio bilancio consuntivo e preventivo entro il termine di quindici giorni dalla data di approvazione assembleare.
11. Il Coordinatore Comunale dovrà ottemperare al decreto ministeriale n. 81/2008.

Sezione 2: Coordinatore Provinciale

Il Coordinatore Provinciale e in sua assenza il Vice–Coordinatore Provinciale rappresenta l'Organizzazione a livello provinciale presso tutti gli Enti e gli Organi della Pubblica Amministrazione.

Esso è eletto a maggioranza dai Coordinatori Comunali afferenti alla Provincia. Inoltre rimane a disposizione dei Coordinatori Comunali per l'eventuale attività di volontariato intercomunale, avendo il compito di coordinamento di più sezioni comunali.

Sezione 3: Coordinatore Regionale

Il Coordinatore Regionale ha le stesse funzioni del Coordinatore Provinciale con riferimento all'ambito Regionale.

Il Coordinatore Regionale rappresenta l'Organizzazione a livello Regionale presso tutti gli Enti e gli Organi della Pubblica Amministrazione; esso è eletto dall'Assemblea Regionale secondo le norme

stabilite nel Regolamento Sociale Generale.

Inoltre rimane a disposizione dei Coordinatori Provinciali per l'eventuale attività di volontariato interprovinciale, avendo il compito di dirigere più Coordinamenti Provinciali e Comunali.

Sezione 4: Coordinatore Nazionale

Il Coordinatore Nazionale rappresenta legalmente l'Organizzazione a livello nazionale ed internazionale.

Convoca e presiede l'Assemblea Nazionale ed il Consiglio Direttivo Nazionale.

Cura l'esecuzione delle delibere del C.D.N.; vigila anche attraverso gli organi statutari o da lui specificatamente indicati, sulla corretta applicazione dello Statuto e sulla regolare attività di volontariato.

Esso è eletto a maggioranza dall'Assemblea Nazionale secondo le regole del Regolamento Sociale Generale.

Il Coordinatore Nazionale nomina, all'interno del C.D.N., un Segretario e un Tesoriere di sua fiducia. Non è responsabile personalmente e civilmente di comportamenti e atti posti in essere dagli organi regionali, provinciali e comunali compiuti senza il suo assenso e/ senza l'assenso del C.D.N.

ART. 12

Consiglio di Disciplina

Sezione 1: Consiglio di Disciplina Comunale

1. Il Consiglio di Disciplina è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea, secondo le norme contenute nel Regolamento Sociale Generale. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Consiglio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
3. Esso giudica ex bono ed aequo, a maggioranza dei componenti, entro venti giorni, senza formalità di procedure. Il lodo emesso è appellabile al Cs.D.R.
4. Esso garantisce inoltre la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità volte a tutelare l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e garantire agli associati maggiorenni il diritto di voto.
5. Giudica anche in merito alla correttezza del comportamento tenuto dai soci durante le ore di servizio e/o di permanenza nella sede sociale o operativa e in qualsiasi altra occasione questi agiscano come appartenenti all'Organizzazione.

Sezione 2: Consiglio di Disciplina Regionale

Il Cs.D.R. svolge le funzioni di organo di appello di primo grado avverso le disposizioni impartite dal Consiglio di Disciplina Comunale.

Il lodo emesso entro quaranta giorni, ed è appellabile al Cs.D.N.

Sezione 3: Consiglio di Disciplina Nazionale

Il Consiglio di Disciplina Nazionale svolge le funzioni di organo di controllo di legittimità avverso le disposizioni impartite dal Cs.D.R., o lo sostituisce in assenza.

Esso delibera entro sessanta giorni, con lodo "ex bono ed aequo" inappellabile, su tutte le controversie che dovessero sorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente Statuto, tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi nonché in merito ai provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci.

Restano salve le tutele, anche di natura giurisdizionale, previste dalle leggi dello Stato Italiano.

ART. 13

Provvedimenti Disciplinari

Gli organi di disciplina, ciascuno nell'ambito di competenza, può applicare le seguenti sanzioni

disciplinari:

- a. Richiamo;
- b. Censura semplice;
- c. Censura grave;
- d. Sospensione con un massimo di trenta giorni;
- e. Sospensione fino ad un anno;
- f. Radiazione;
- g. Espulsione.

Le sanzioni da applicare nei casi concreti saranno stabilite, ciascuna nel loro ambito di competenza, dal Consiglio di Disciplina secondo le norme stabilite nel Regolamento Sociale Generale.

Avverso i provvedimenti adottati dal Cs.D.C. è ammesso appello al Cs.D.R. entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; avverso i provvedimenti del Cs.D.R. è ammesso ricorso per ragioni di legittimità – violazione o falsa applicazione delle norme dello Statuto Sociale, del Regolamento Sociale Generale, dei Regolamenti e delle disposizioni generali – al Cs.D.N.

Il Cs.D.N. rilevata la violazione delle norme, cesserà il provvedimento rinviando gli atti all'organo che ha emanato il provvedimento cassato, oppure, ove se ne ravvisi la necessità e/o l'opportunità, ad altro pari organo territorialmente vicino, affinché deliberi in ossequio alle indicazioni emanate dallo stesso Cs.D.N.

Nel caso il nuovo provvedimento sia impugnato e giunga nuovamente al vaglio della Cs.D.N. questa deciderà anche nel merito.

Il provvedimento di espulsione è adottato dal Consiglio Nazionale di Disciplina ed è insindacabile. Le specifiche norme di giudizio sono stabilite dal Regolamento Sociale Generale.

È sempre ammesso il ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria in caso di violazione di diritti e/o interessi legittimi.

Nessuno degli appartenenti agli organi sociali può essere deferito a giudizio per i voti dati o le opinioni espresse nell'esercizio delle proprie funzioni senza autorizzazione dell'organo di cui fa parte.

ART. 14

Collegio dei Revisori dei Conti

Sezione 1: Collegio dei Revisori dei Conti Comunale

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti Comunale è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea Comunale. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dal Codice Civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata, in quest'ultimo prima di procedere si vaglierà la fondatezza dell'esposto.
4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti oppure resa nota con mezzi opportuni.
5. I Revisori dei Conti dovranno esprimere il proprio parere favorevole o contrario sui criteri con i quali sono stati tenuti i documenti sociali nonché sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo.
6. Il Consiglio Direttivo Comunale è tenuto ad osservare le indicazioni ed il parere del Collegio dei Revisori dei Conti Comunale.
7. L'Assemblea dei Soci, quale organo sovrano, non è vincolato dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti Comunale specie in sede di approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo.

Sezione 2: Collegio dei Revisori dei Conti Regionale

Il Collegio dei Revisori dei Conti Regionale svolge le medesime funzioni del corrispettivo organo comunale rispetto al Coordinamento Regionale.

Sezione 3: Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale

Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale svolge le medesime funzioni del corrispettivo organo comunale rispetto al Coordinamento Nazionale.

ART. 15

VERBALI

Tutte le riunioni degli organi statutari e le eventuali deliberazioni dovranno essere verbalizzate in apposito registro.

È prevista la possibilità di una tenuta informatica del medesimo laddove se ne garantisca l'immodificabilità.

I verbali possono anche essere scritti in stampa e rilegati in modo da impedire la sostituzione delle singole pagine oppure, previo assenso di coloro che partecipano alla seduta, mediante registrazione audio o audiovisiva.

ART. 16

QUORUM NECESSARI PER L'ELEZIONE DELLE CARICHE STATUTARIE

Tutte le cariche statutarie sono elette a maggioranza dei presenti, con diritto di voto, nelle Assemblee, ad eccezione di esperti esterni di fiducia scelti dai vari Consigli Direttivi.

ART. 17

COMMISSIONI TECNICHE

I Consigli Direttivi formano, secondo le norme previste dal Regolamento, le Commissioni Tecniche Nazionali, Regionali, e Comunali.

ART. 18

SEGRETARIO

Il Segretario, nominato dal Presidente di ciascun organo sociale tra i componenti dello stesso organo, coadiuva il Presidente e svolge i seguenti compiti:

1. Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
2. Provvede al disbrigo della corrispondenza;
3. È responsabile, nell'ambito dell'organo di cui fa parte, della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea, Consiglio Direttivo, Consiglio di Disciplina e Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 19

FORME DI INCOMPATIBILITÀ CON ALTRA ASSOCIAZIONE

Il socio che ha assunto una carica sociale non può aderire ad analogo titolo in altre Organizzazioni con lo stesso scopo e fine sociale.

ART. 20

DOTAZIONE PATRIMONIALE

1. **Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:**
 - a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Organizzazione in qualità di ricevente, acquirente e beneficiante;
 - b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
2. **Le entrate dell'Organizzazione sono costituite:**
 - a) dai contributi degli aderenti;
 - b) da contributi privati;
 - c) da contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al

- sostegno di documentate attività o progetti;
 - d) da contributi privati cittadini, enti e di Organismi Internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) entrate derivanti da attività commerciali produttive e marginali;
3. **Tutti i beni vengono gestiti dalle sezioni cui sono pervenuti.**
- a) Ogni sezione gode di autonomia patrimoniale, economica e gestionale;
 - b) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione di un Coordinamento Regionale o di una Sezione Comunale, il patrimonio che residua, dopo l'esaurimento della liquidazione, verrà devoluto con decisione del Coordinamento Nazionale, ad altra Sezione Comunale o Coordinamento Regionale territorialmente attiguo o vicino.
I beni immobili, mobili registrati e mobili che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, facenti comunque capo al patrimonio dell'O.N.V.G.I., saranno assegnati dal C.D.N. ad altre Sezioni O.N.V.G.I, ai fini del loro utilizzo e gestione;
 - c) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'intera Organizzazione Nazionale, ed indipendentemente della forma giuridica, i beni che residuano l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad Organizzazioni di Volontariato operanti in analogo settore, secondo le norme in vigore;
 - d) L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno;
 - e) È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 21

QUOTE ASSOCIATIVE

La quota associativa annuale è determinata dal Consiglio Direttivo Nazionale e si compone di due parti:

1. Quota di pertinenza della struttura Nazionale dell'Organizzazione;
2. Quota di pertinenza della Sezione Comunale;
 - a) La quota relativa alla nuova iscrizione va versata al momento dell'iscrizione stessa;
 - b) Limitatamente ai rinnovi;
 - c) Il socio è tenuto al versamento della quota associativa di pertinenza del Nazionale e relativa al successivo anno solare mediante bollettino postale, bancario o mediante pagamento alla propria sezione, in unica soluzione entro e non oltre il 31 Gennaio di ogni anno. La Sezione Comunale provvederà al versamento delle quote.
 - d) La quota di pertinenza di ogni singola Sezione Comunale potrà essere versata in quote mensili, semestrali o in un'unica soluzione per l'intera annualità, così come stabilito con delibera di ogni singolo C.D.C.

ART. 22

CONTO CORRENTE

I Consigli Direttivi Nazionale, Regionale, e Comunale o i rispettivi Coordinatori, devono immediatamente attivare, al momento della loro costituzione, un c/c Postale o Bancario che avrà la seguente dicitura "Organizzazione Nazionale di Volontariato Giubbe d'Italia Coordinamento Nazionale o Sezione Regionale o Comunale di _____".

ART. 23

CODICE FISCALE

I Coordinatori Nazionali, Regionali o Comunali, dovranno immediatamente chiedere l'attribuzione del codice fiscale e comunicarne tempestivamente le eventuali variazioni all'Agenzia delle Entrate competente.

ART. 24

PROVENTI

Tutte le prestazioni effettuate dall'Organizzazione e dai loro iscritti sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettuate ed opportunamente documentate.

Tutti i proventi economici e finanziari derivanti da lasciti, donazioni e qualsiasi altra offerta volontaria, dovranno essere versati nei rispettivi c/c Postali o Bancari Nazionali, Regionali e Comunali.

Tali proventi non possono avere destinazione diversa da quella per cui sono stati assegnati o concessi.

ART. 25

CONVENZIONI

1. L'Organizzazione può stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, i Consorzi di Comuni, gli enti locali e gli altri enti pubblici, previa iscrizione negli appositi registri da almeno sei mesi che ne dimostrino attitudine e capacità operativa.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a, è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

ART. 26

DISPOSIZIONI FINALI

Il Consiglio Direttivo Nazionale, Regionale, Comunale, e il Coordinamento Provinciale d'intesa con il Consiglio Direttivo Nazionale, può stipulare protocolli di collaborazione con altri Enti ed Organizzazioni riconosciute con le stesse finalità statutarie, pena nullità del protocollo d'intesa.

Per quanto non specificato nel presente statuto si rimanda al regolamento di attuazione che sarà parte integrante del presente, alle norme di settore in vigore e del Codice Civile.

Campofelice di Roccella, li 23/10/2016

IL Coordinatore
Vincenzo Di Giacomo